

COMUNE DI CORTEMAGGIORE
(Provincia di Piacenza)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI E
PER L'ISTITUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
COMUNALE DI ORIGINE (D.E.C.O.)

(Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 29/10/2018)

S O M M A R I O

- Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione e manifestazioni
- Art. 2 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative
- Art. 3 – Istituzione del Registro De.C.O.
- Art. 4 – Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
- Art. 5 – La struttura organizzativa
- Art. 6 – Le iniziative comunali
- Art. 7 – Le tutele e le garanzie
- Art. 8 – Le attività di coordinamento
- Art. 9 – Promozione di domande di registrazione ufficiale
- Art. 10 – Istituzione di una speciale sezione della Biblio-Mediateca comunale
- Art. 11 – Riferimento alle normative statali e regionali
- Art. 12 – Norme finali

* * *

Articolo 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il Comune di Cortemaggiore individua, ai sensi degli articoli 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed ai sensi dello Statuto Comunale Vigente, tra i propri fini istituzionali anche in particolare l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma di intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agroalimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, ricette della cucina storica e tradizionale che, per la loro tipicità locale, sono motivo di un particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, promuove le attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al presente articolo la loro attuazione.
3. In particolare l'iniziativa del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari, loro tradizionali lavorazioni e confezioni, ricette della cucina storica e tradizionale che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agroalimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) dell'assunzione, nella fattispecie, di prodotti agro-alimentari e di ricette della cucina storica e tradizionale che, a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura

organizzativa di cui all'articolo 4, per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;

- c) di intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento della finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;
- d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle compatibilità di bilancio, e ricercando forme di sponsorizzazione da parte di enti, soggetti singoli o associati, singoli e privati, a sostenere le associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
- e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto e della ricetta storica e tradizionale oltre alla sua composizione.

Articolo 2 - Istituzione di un Albo Comunale delle iniziative e delle manifestazioni.

1. Viene istituito, presso la competente struttura comunale di cui all'art. 5, un apposito Albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività, le produzioni agroalimentari e le ricette della cucina storica e tradizionale che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno cinque anni consecutivi.

Articolo 3 - Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito Registro per tutti i prodotti tipici agroalimentari e le ricette della cucina storica e tradizionale segnalati e denominati.

Articolo 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti e per tutte le ricette segnalate e denominate possono essere fatti da chiunque ritenga di promuoverle.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare il nome e le caratteristiche del prodotto o della ricetta, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo consolidate nel tempo in base agli usi locali, i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la lavorazione, conservazione e stagionatura dei prodotti. E' previsto che l'iscrizione sia concessa a quegli articoli per i quali sia storicamente comprovata la produzione nel territorio comunale. La produzione degli articoli cui sia stata conferita la De.C.O. deve essere mantenuta sul territorio comunale.
3. Sulla ammissibilità dell'iscrizione nel Registro DE.C.O. si pronuncia una Commissione nominata dalla Giunta Comunale. La Commissione è composta dal Sindaco, o suo delegato, dal Responsabile del Servizio e da n. 3 consulenti nominati dalla Giunta di volta in volta, scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o esperienza per ogni specifico settore oggetto di valutazione. La Commissione è presieduta dal Sindaco o

da un suo delegato all'uopo nominato. Funge da Segretario il Responsabile del Procedimento. La Commissione approverà i disciplinari di produzione e di composizione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.

4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni possono fregiarsi dalla scritta De.C.O. per tutte le ricette e i prodotti segnalati e denominati completati dal numero di iscrizione.

Articolo 5 - La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza è individuata all'interno del Servizio Segreteria del Comune.
2. Il Responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i provvedimenti previsti dal presente regolamento.

Articolo 6 - Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune altresì ricerca, ai fini di tutela della De.C.O. forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura della attività agro-alimentari e delle ricette della cucina storica e tradizionale attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 7 - Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forma consentite dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agroalimentari e le ricette storiche e tradizionali, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico strettamente connesso agli interessi che il Comune ed è tenuto a tutelare e garantire ai sensi degli articoli 3 e 13 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Articolo 8 - Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento attua mediante i propri organi di governo (Giunta Comunale e Sindaco) forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno fra i propri fini la cultura delle attività agroalimentari e delle ricette della cucina storica e tradizionale riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Articolo 9 - Promozione delle domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune, per propria iniziativa o, su proposta di organizzazioni di produttori interessati e degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione Emilia Romagna la domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione dell'origine protetta, o della indicazione geografica protetta, o della attestazione di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari delle zone di produzione degli stessi.
2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti durante le fasi previste dalla legge.

3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP (Denominazione di origine protetta), DOC (Denominazione di origine controllata) e IGP (Indicazione geografica protetta), il Comune interverrà per agevolare l'iter procedurale in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di tre anni.

Articolo 10 - Istituzione di una speciale sezione della Biblio-Mediatca Comunale

1. Nell'ambito della Biblioteca-Mediatca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto alla prevista ordinaria consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

Articolo 11 - Riferimento alle normative statali e regionali

1. Le norme di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Articolo 12 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diventa esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel caso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito di cui all'art. 1, ancorché non espressamente previste.

